Scheda informativa, 13.06.2025

Accordo sull'energia elettrica

Di cosa si tratta?

La Svizzera è strettamente integrata nel sistema elettrico europeo. Tale integrazione, materiale e geografica, non è tuttavia supportata da garanzie giuridiche. Inoltre, il nostro Paese non fa parte del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE. L'assenza di garanzie giuridiche e di una vera e propria integrazione nel mercato interno dell'energia elettrica comportano degli svantaggi:

- la disponibilità delle capacità per la trasmissione transfrontaliera di energia elettrica (le cosiddette «capacità transfrontaliere») non è garantita in tutti i casi. Le importazioni di energia elettrica in Svizzera potrebbero pertanto essere limitate in determinate circostanze, compromettendo la sicurezza dell'approvvigionamento;
- Swissgrid, la società che gestisce la rete elettrica svizzera, è coinvolta soltanto parzialmente nei processi europei volti ad assicurare la stabilità della rete. Ciò complica l'esercizio della rete, tra l'altro a causa di flussi di energia elettrica non programmati, e comporta rischi e costi aggiuntivi;
- i fornitori di energia elettrica svizzeri non possono partecipare al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE. Non è quindi possibile sfruttare in modo ottimale la flessibilità della forza idrica e si perdono opportunità di scambio.

L'Accordo sull'energia elettrica rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento e l'esercizio sicuro della rete. Inoltre, semplifica lo scambio e il commercio di energia elettrica.

Punti essenziali

Grazie all'Accordo sull'energia elettrica, gli operatori svizzeri possono ora partecipare al mercato interno dell'energia elettrica europeo su un piano di parità e senza ostacoli, nonché alle piattaforme commerciali dell'UE, alle agenzie e agli organismi che rivestono importanza per il commercio di energia elettrica, la stabilità della rete, la sicurezza dell'approvvigionamento e la prevenzione delle crisi. Il gestore della rete di trasporto Swissgrid sarà pienamente integrato nei processi europei di gestione della rete di trasporto. Sarà assicurata la cooperazione tra le autorità e le istituzioni svizzere e le loro omologhe a livello europeo.

Apertura del mercato dell'energia elettrica svizzero: con l'Accordo, la Svizzera si impegna a garantire la libera scelta del fornitore a tutti i consumatori finali, mantenendo il diritto di accompagnare l'apertura con il servizio universale regolamentato a prezzi regolamentati per le economie domestiche e le imprese al di sotto di una determinata soglia di consumo. Un passaggio al libero mercato o una successiva uscita da esso è possibile nel rispetto delle scadenze e, se avviene nel corso dell'anno, con eventuali costi per il cambiamento di fornitore. Le autorità possono anche adottare misure di accompagnamento per tutelare i consumatori finali o il personale del settore elettrico. I fornitori di energia elettrica e i gestori delle reti di distribuzione svizzeri possono restare in mani pubbliche e rimanere integrati nell'amministrazione pubblica.

Sicurezza dell'approvvigionamento: l'UE attribuisce priorità alla sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato interno dell'energia elettrica. Con l'Accordo, i Paesi limitrofi non possono limitare i flussi di energia elettrica verso la Svizzera (nel senso di restrizioni alle esportazioni),

neanche in caso di crisi energetica. L'Accordo stabilisce esplicitamente che le capacità sono disponibili per lo scambio transfrontaliero, soprattutto in tempi di crisi, aumentando così la sicurezza dell'approvvigionamento e riducendo il fabbisogno di riserve.

Anche nell'ambito dell'Accordo, la Svizzera può costituire le riserve necessarie sul territorio nazionale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. L'Accordo garantisce alla Svizzera il diritto di tenere conto di specifiche peculiarità del Paese nell'analisi del fabbisogno, creando un ulteriore margine di manovra. Questa flessibilità è stata garantita come eccezione al recepimento dinamico del diritto.

Per facilitare la transizione, è stato inoltre negoziato un periodo transitorio di sei anni per le eventuali riserve svizzere non compatibili con l'Accordo. Allo stesso tempo, la Svizzera può rafforzare la collaborazione con organismi dell'UE che si occupano di stabilità della rete, sicurezza dell'approvvigionamento e prevenzione delle crisi.

Potenziamento delle energie rinnovabili: l'Accordo prevede esplicitamente la cooperazione reciproca nel settore delle energie rinnovabili e l'intenzione di aumentarne la quota nel sistema energetico, fissando un obiettivo per l'ulteriore potenziamento di tali energie. Attraverso l'Accordo, l'UE riconosce nuovamente le garanzie di origine svizzere per l'energia elettrica da fonti rinnovabili. Con l'Accordo, la Svizzera recepisce altresì regole sugli aiuti di Stato. Le principali misure svizzere di promozione delle energie rinnovabili sono state garantite nei negoziati, nel corso dei quali sono state dichiarate compatibili con il diritto dell'UE.

Energia idroelettrica svizzera: l'Accordo non contiene disposizioni sul canone per i diritti d'acqua o sulle modalità di rilascio delle concessioni per le centrali idroelettriche. La Svizzera può quindi mantenere la sua prassi. La riduzione temporanea del canone per i diritti d'acqua come parte della promozione delle energie rinnovabili (contributi d'investimento per l'energia idroelettrica) è esplicitamente garantita nell'Accordo. Quest'ultimo stabilisce inoltre che la Svizzera può decidere autonomamente in merito alle condizioni di utilizzo della propria forza idrica e che quest'ultima può essere di proprietà pubblica.

Nessuna nuova norma in materia di diritto ambientale: con l'Accordo, la Svizzera non si impegna ad applicare le norme in materia di diritto ambientale dell'UE; deve però garantire un elevato livello di protezione ambientale nel settore elettrico, equivalente a quello dell'UE. Se lo desidera il nostro Paese può anche applicare norme ambientali più severe.

L'Accordo non riguarda né il consumo di energia elettrica, né altri vettori energetici, né il settore dell'efficienza energetica (degli edifici). Non tocca le competenze cantonali in questi settori.

Inoltre prevede che l'abolizione della priorità per i contratti a lungo termine nella rete elettrica transfrontaliera venga compensata finanziariamente ai fornitori di energia elettrica per un periodo transitorio di sette anni. Le centrali idroelettriche di frontiera che dispongono già di priorità di immissione minori potranno mantenerle per un periodo transitorio di 15 anni.

Infine, l'Accordo contiene una clausola secondo cui la Svizzera e l'UE esamineranno un'ulteriore intensificazione della cooperazione nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda l'idrogeno e i gas rinnovabili.

Attuazione in Svizzera

L'attuazione dell'Accordo sull'energia elettrica in Svizzera avverrà in due tappe. La prima tappa comprende gli elementi importanti per il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, tra cui l'apertura del mercato per tutti i consumatori finali (servizio universale regolamentato con standard a prezzi regolamentati per le economie domestiche e le piccole imprese).

Nella prima tappa sono previsti adeguamenti della legge sull'approvvigionamento elettrico, della legge sull'energia e della legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. I principali adeguamenti in breve:

Regolazione del mercato : con l'Accordo, la Svizzera introduce l'apertura del mercato per tutti i consumatori finali, consentendo loro la libera scelta del proprio fornitore di energia elettrica.

L'apertura del mercato è accompagnata da un servizio universale regolamentato a prezzi regolamentati per economie domestiche e piccole imprese, che possono rimanere nel servizio universale o ritornarci. Sono inoltre previste misure di accompagnamento per la protezione dei consumatori e del personale del settore elettrico. Esse comprendono una piattaforma di confronto per offerte di mercato, un nuovo organo di mediazione con possibilità di conciliazione a cui i clienti si possono rivolgere in caso di controversia, prescrizioni concernenti i contenuti dei contratti del libero mercato, una sorveglianza del mercato dei piccoli clienti da parte della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) nonché contromisure in caso di ripercussioni negative sul personale del settore elettrico. A presumibilmente 17 grandi gestori della rete di distribuzione si applicheranno ulteriori prescrizioni relative alla disgiunzione legale e organizzativa (separazione tra esercizio della rete, produzione e fornitura di energia elettrica). Tuttavia, se lo desiderano, essi potranno restare in mani pubbliche e rimanere integrati nell'amministrazione pubblica. Inoltre, le norme sulla vigilanza e sulla trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso devono essere leggermente adattate a quelle dell'UE.

Reti: finora la legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) stabiliva priorità fisiche di immissione nella rete elettrica transfrontaliera per i contratti a lungo termine e per le centrali idroelettriche di frontiera (ad es. centrali sul Reno). Già nel 2003 l'UE ha abolito tali priorità di immissione, in tempi brevi e senza il versamento di indennità, in quanto ostacolavano il mercato interno dell'energia elettrica dell'UE. Con l'attuazione dell'Accordo, le forniture prioritarie di energia elettrica previste dalla LAEl vengono abolite. In Svizzera, la soppressione delle priorità avviene in cambio di una pluriennale compensazione finanziaria ai fornitori di energia elettrica interessati stabilita nell'Accordo.

Sicurezza dell'approvvigionamento: l'attuazione delle norme dell'UE volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e, in particolare, di un sistema elettrico adeguato richiede l'assegnazione di nuovi ruoli o l'adeguamento di quelli esistenti e responsabilità delle istituzioni svizzere (ad es. dell'UFE o della ElCom).

Aiuti di Stato: con l'Accordo, le principali misure di promozione svizzere esistenti vengono dichiarate compatibili con l'Accordo e garantite per diversi anni. Le misure future devono essere concepite in modo da evitare eventuali contraddizioni con l'Accordo. Inoltre, la futura autorità di sorveglianza degli aiuti di Stato svizzera deve essere coinvolta già nella fase di concezione degli aiuti.

Al più tardi entro tre anni dalla prima tappa, seguirà la seconda tappa dell'attuazione dell'Accordo, con ulteriori aspetti di regolamentazione del mercato e della rete. La competenza per la regolazione di rete sarà trasferita all'autorità di regolazione indipendente ElCom al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo

Rilevanza per la Svizzera

La Svizzera è strettamente integrata nel sistema elettrico europeo. Essa non fa però parte del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE e pertanto le sue regole finora non valgono per la Svizzera. Di conseguenza, la cooperazione con l'UE e gli Stati confinanti è limitata.

Allo stesso tempo, l'approvvigionamento elettrico in tutta Europa è confrontato con grandi sfide dovute alla decarbonizzazione, all'abbandono del nucleare in alcuni Stati e all'elettrificazione del sistema energetico. I flussi transfrontalieri di energia elettrica in futuro aumenteranno considerevolmente, rendendo ancora più impegnative le sfide che la Svizzera dovrà affrontare a causa della mancata integrazione nel mercato interno dell'energia elettrica.

L'integrazione della Svizzera nel mercato interno dell'energia elettrica europeo semplifica lo scambio e il commercio di energia elettrica. L'Accordo sull'energia elettrica rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento e l'esercizio sicuro della rete, consente un impiego ottimale sui mercati europei della flessibile energia idroelettrica svizzera, garantisce la capacità di importazione di energia elettrica della Svizzera, favorisce prezzi dell'energia elettrica competitivi, riduce i costi dell'approvvigionamento elettrico e promuove la transizione verso un sistema energetico neutrale dal punto di vista climatico.

Da un punto di vista economico, ciò conduce a guadagni di efficienza e a un aumento del livello di benessere. I prezzi nel commercio all'ingrosso tenderanno a diminuire e i trasferimenti per i costi di rete e le riserve potrebbero essere inferiori, con conseguenze anche sui prezzi per i consumatori finali. Il servizio pubblico in Svizzera resta totalmente garantito anche con l'Accordo.

In concreto

- **Libera scelta del fornitore di energia elettrica:** oggi un'economia domestica non può scegliere da quale fornitore acquistare l'energia elettrica, ma si vede assegnare il fornitore in base al proprio luogo di domicilio. La tariffa elettrica di un Comune può essere significativamente più alta di quella di una località vicina. Inoltre, i piccoli consumatori potrebbero volere un fornitore che offra una maggiore quota di elettricità proveniente da energia idroelettrica nazionale o una tariffa flessibile per la pompa di calore.

  I grandi consumatori, come ad esempio le imprese con un elevato consumo elettrico, sono già autorizzati a partecipare al mercato dell'energia elettrica in Svizzera. L'Accordo sull'energia elettrica dà anche ai piccoli consumatori, come la suddetta economia domestica, la possibilità di cambiare il proprio fornitore di energia elettrica e di scegliere tra un'ampia gamma di offerte in termini di prezzo, origine e qualità ecologica dell'energia elettrica, nonché di flessibilità della tariffa elettrica. I piccoli consumatori che non desiderano scegliere il proprio fornitore di energia elettrica possono mantenere il fornitore locale rimanendo in regime di servizio universale regolamentato a prezzi regolamentati. Tuttavia, se in precedenza hanno optato per l'offerta del mercato libero, in linea di principio possono tornare al servizio universale.